

pag. 1

Arti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 028 2010 00420746 87 TARSU/TIA 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 028 2010 00420746 87 TARSU/TIA 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 028 2010 00420746 87 TARSU/TIA 2007

altre parti coinvolte:
AG. RISCOSS. CASERTA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA LAMBERTI, FABR. A4 81100 CASERTA CE

diffeso da:
AVV. DE PASCALE LUIGI
VIA LUIGIANO 19 (CENTRAL PALACE) 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE

proposto dal ricorrente:
~~TRIBUNALE DI CASERTA~~
VIA LUIGIANO 19 (CENTRAL PALACE) 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE

contro: COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CASERTA
- avverso la sentenza n. 537/12/11

- sull'appello n. 1349/12
depositato il 17/02/2012

SENTENZA

ha emesso la seguente



<input type="checkbox"/>	CASTELLANO	ROBERTO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ACIERNO	LOREDANA	Giudice
<input type="checkbox"/>	CECERE	ALFONSO	Giudice

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta
E' COPIA USO STUDIO
in risposta su richiesta di
per via telematica il 25/12/13
il segretario
Stessero

SEZIONE
N° 39
REG. GENERALE
N° 1349/12
UDIENZA DEL
24/09/2013 ore 10:30
SENTENZA
N°
252/32/13
PROMULGATA IL:
24.4.13
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
17.07.13
Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI

riunita con l'intervento del Signor:

SEZIONE 39

SEZIONE

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 13.1.2011 il contribuente ~~_____~~

~~_____~~ chiese all'atto C.T.P. di Caserta l'annullamento della

cartella intimazione di pagamento n. 02820100042074687000

notificate il 2.11.2010 avente ad oggetto il versamento di maggior

somma sulla TARSU (Tassa smaltimento rifiuti) relativa alle annualità

2005, 2006 e 2007, emessa dall'Equitalia Polis spa per conto del

Comune di S.Maria Capua Vetere a seguito dell'accertamento di una

maggior superficie dell'immobile a suo tempo denunciata dal

ricorrente, inferiore all'80% di quella catastale.

Il ~~_____~~ dedusse al riguardo, come motivo principale, la

violazione dell'art. 1 comma 340 della legge 311/2004 e degli art. 6 e

17 della legge 212/2000 per non essere stata la cartella in questione

preceduta dal necessario atto di accertamento; in via subordinata

eccepi la decadenza del diritto alla riscossione e contestò i calcoli

contenuti nell'atto impugnato.

Il Comune di S.Maria Capua Vetere si costituì in giudizio

contestando, con controdeduzioni, le ragioni del ricorso ed in

particolare dedusse che la procedura adottata non richiedeva alcun

avviso di accertamento in quanto l'importo del tributo con addizionali

ed accessori era stato liquidato sulla base dei ruoli dell'anno

precedente e, con specifico riferimento alla modifica d'ufficio della

superficie dell'immobile, osservò che le rettifiche erano state desunte

dai dati catastali ufficiali già in possesso dell'ente impositore.

Con sentenza n. 537/12/2011 del 4.10.2011 la Comm. Prov. di

Caserta rigettò il ricorso (con compensazione delle spese) sul rilievo

che la cartella impugnata non aveva ad oggetto maggiori somme

accertate, ma si riferiva al ruolo ordinario degli anni indicati, onde non

3

doveva essere preceduta da alcun atto di accertamento.

Averso tale decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma ed all'ucop rilevando l'errore del primo giudice che non aveva tenuto conto che la cartella impugnata indicava alla pagina tre una specifica nota da cui risultava la variazione operata *ex lege* 311/2004. Nelle proprie controdeduzioni il Comune impositore ha ribadito quanto osservato nel giudizio di primo grado specificando di avere <<avvisato i contribuenti con avvisi murali e con avvisi inseriti nelle cartelle di pagamento...>>

Questa Commissione regionale in camera di consiglio ha pronunciato la decisione che segue sulla base delle seguenti ragioni di diritto.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e deve essere accolto. Infatti la modifica d'ufficio da parte dell'ente comunale delle superfici dichiarate ai fini TARSU, così come prevista dall'art. 1 comma 340 della legge 311/2004, deve essere notificata agli interessati a mezzo di apposito avviso di accertamento per il recupero della maggior tassa dovuta calcolata sulla differenza tra la superficie minima prevista dalla legge e la superficie dichiarata. Solo in tal modo si consente, invero, al contribuente di effettuare tutti i rilievi in merito ad eventuali errori di calcolo in cui possa essere incorso l'ente impositore.

Premesse queste ovvie ed elementari considerazioni è chiaro che la mera notifica della cartella esattoriale - atto di ingiunzione di imposte già liquidate ed iscritte a ruolo - viola gravemente i diritti del contribuente che viene posto nella impossibilità di difendersi. Ne consegue, quindi, che i cosiddetti avvisi per affissione sono del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano.

Pertanto, l'atto impugnato va dichiarato illegittimo ed il Comune di S. Maria C.V. condannato ad pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio dal momento che ha resistito con ragioni del tutto infondate.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli accoglie l'appello, dichiara illegittimo l'atto impugnato e condanna il Comune al rimborso in favore del contribuente delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per ciascun grado in euro 350,00 (trecentocinquanta) complessivi, di cui 50,00 per esborsi. Distras le dette spese in favore del procuratore costituito.

Napoli, 24 aprile 2013
 Il presidente (est.)